

SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

L'11 dicembre 2014 è entrata in vigore la norma che permette di **separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, in maniera consensuale, senza rivolgersi ad avvocati e al tribunale.

Dove?

Ai coniugi è data la possibilità di presentare una richiesta all'ufficiale dello stato civile del Comune:

- di residenza di uno dei coniugi,
- in cui è iscritto l'atto matrimonio a seguito di celebrazione
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato con rito religioso
- in cui è trascritto l'atto di matrimonio celebrato all'estero

L'assistenza di un avvocato è facoltativa.

Chi si può avvalere di questa modalità semplificata?

Tutte quelle coppie che:

- non abbiano figli minori;
- non abbiano figli maggiorenni incapaci (cioè sottoposti a tutela, curatela, amministrazione di sostegno);
- non abbiano figli maggiorenni portatori di handicap grave (Legge n.104/1992);
- non abbiano figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
- raggiungano l'accordo senza alcuna clausola avente carattere dispositivo sul piano patrimoniale (Es: l'uso della casa coniugale, passaggi di proprietà dell'abitazione, assegni di mantenimento, ovvero qualunque altra utilità economica).

In presenza di figli minori o maggiorenni, nelle condizioni di cui sopra, è prevista la possibilità di ricorrere alla **negoziante assistita** con l'assistenza di almeno un avvocato per parte.

Come avviare la procedura

Rivolgersi all'ufficiale di stato civile per chiedere informazioni sulla documentazione occorrente, sottoscrivendo successivamente, da parte di entrambi i coniugi, specifico modulo per conferire dati per l'acquisizione dei documenti.

Acquisiti i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile fisserà un appuntamento per sottoscrivere l'accordo.

Sottoscrizione dell'accordo e sua conferma

Il giorno dell'accordo, l'ufficiale di stato civile riceverà congiuntamente da entrambi i coniugi la dichiarazione di volontà per **separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio**, secondo le condizioni pattuite. Compilato e sottoscritto l'accordo viene fissato un nuovo appuntamento per la conferma dello stesso.

Alla data del secondo appuntamento (non prima di 30 giorni dal primo), i due coniugi devono ripresentarsi davanti all'ufficiale di stato civile per confermare l'accordo.

La mancata comparizione nel giorno concordato, senza grave e giustificato motivo, varrà quale rinuncia e quindi mancata conferma dell'accordo.

Documenti da presentare

- Documenti di identità;
- (nel caso di divorzio) Sentenza di separazione, passata in giudicato, da almeno 3 anni a far data dalla presentazione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale;
- (nel caso di modifica delle precedenti condizioni) Precedente accordo.

Costi del procedimento

Il procedimento prevede un costo di Euro 16,00, da versare all'atto della firma dell'accordo.

Decorrenza degli effetti

Nei casi di separazione e divorzio, l'efficacia si avrà con la conferma dell'accordo, non prima di 30 giorni dalla firma dell'accordo. Gli effetti giuridici decorreranno dalla data dell'accordo.

Nel caso di modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'accordo è immediatamente efficace.

LINK alla norma

D.L. n. 132/2014: www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2014-09-12;132!vig=